

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

ESAME PRASSI E RIFLESSIONI AD UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE L. 149/2001

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili, ad un anno dall'entrata in vigore della L.149/2001, viste le lacune legislative sin dall'inizio evidenziate dagli operatori ed i problemi applicativi ed interpretativi che di conseguenza sono derivati, ha ritenuto utile predisporre un questionario volto a rilevare le prassi e le soluzioni processuali adottate nelle diverse sedi giudiziarie.

Hanno risposto magistrati e avvocati minorili che operano sul territorio nazionale presso 17 Tribunali per i Minorenni ed è emersa una notevole disomogeneità di orientamenti che rende ancor più urgente ed ormai ineludibile un intervento legislativo che possa chiarire ed uniformare un settore del diritto che presuppone un'alta specializzazione e preparazione di tutti i soggetti chiamati a partecipare ai procedimenti minorili poichè in assenza di specifiche indicazioni e/o modifiche si rischia di mortificare lo spirito della riforma.

Dalle risposte rilevate è infatti emerso che:

- Nell'interpretazione del novellato **art. 336 cod. civ.** che introduce con formulazione assai generica la necessità di *assistenza di un difensore* sia per i genitori che per il minore, alcuni tribunali nominano sempre un curatore, altri non procedono ad alcuna nomina, neppure laddove vi sia un concreto conflitto di interessi tra i genitori ed il minore, conflitto che nella maggioranza dei tribunali comporterebbe invece la nomina di un curatore. Disomogenea la procedura di nomina: in alcune sedi è il solo PM, in altre si procede d'ufficio, in altre ancora è necessaria istanza di parte. Anche le prassi rilevate in ordine alla nomina dei difensori dei genitori sono disomogenee: in alcuni sedi si procede alla notifica del semplice avviso della facoltà di nomina in altri, invece, si effettua la nomina d'ufficio del difensore.
- Nelle **procedure di adottabilità** se quasi ovunque viene nominato un curatore, anche avvocato, o un difensore del minore (mai le due figure contestualmente) le prassi divergono se c'è anche un tutore: in alcune sedi è il tutore a rappresentare il minore e dunque a partecipare al giudizio a mezzo di un legale, in altre viene nominato comunque anche un difensore del minore. Ed i rapporti tutore/curatore sono tra i più problematici: si passa dal tutore con pieno potere decisionale, alla completa delega del tutore al curatore, passando per forme di collaborazione o completa autonomia dei soggetti o esclusione dell'uno in presenza dell'altro (se c'è il tutore non c'è il curatore).

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

- L'avvocato/curatore del minore ha facoltà di partecipare a tutte le audizioni, compresa quella del minore, anche se talora si ritiene necessaria la previa autorizzazione del giudice. Discussa invece la questione se il curatore possa procedere alla nomina di un consulente di parte.
- Quanto ai genitori, quasi ovunque si procede alla notifica della comunicazione dell'apertura del procedimento anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma praticamente nessuno dichiara la loro contumacia in assenza di comparizione.
- Per quanto riguarda il tema della rappresentanza processuale del minore, la questione sembra essersi risolta procedendo alla **nomina di un curatore anche avvocato** che possa dunque costituirsi in proprio.
- Sebbene dai questionari emerga chiaramente che la scelta dell'avvocato/curatore del minore debba essere effettuata indicando un esperto in materia con forti motivazioni, in quasi nessuna sede sono stati approntati elenchi specifici (alcuni TM hanno fatto richiesta alle associazioni forensi, altri attingono direttamente agli albi, altri ancora nominano in base alla disponibilità dei singoli avvocati). Solo in alcuni fori si prevedono elenchi separati per i difensori di minori e genitori, ma ciò che più colpisce è un sostanziale smarrimento rispetto ai requisiti necessari per l'iscrizione in questi elenchi.
- Quanto, infine, ai compensi professionali del curatore/avvocato, in prevalenza si ritiene che l'avvocato possa chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, in alcune sedi non è prevista alcun compenso ed in altre viene posto a carico dei genitori.

Richiesta di modifiche legislative:

Le evidenti differenziazioni di prassi, ancorché in continuo divenire, risultano inevitabili laddove il dato normativo sia lacunoso e sia lasciato alla creatività dell'interprete la soluzione dei singoli problemi sostanziali e processuali. Non da ultimo, ciò comporta una disparità di trattamento che risulta particolarmente inopportuna in considerazione degli interessi da tutelare.

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili auspica, dunque, un celere intervento legislativo che, previa emanazione della legge sulla difesa d'ufficio nei procedimenti civili minorili, individui:

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

1. I requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi dei difensori¹, auspicando che sia disposta una distinzione per l'avvocato e/o curatore del minore e l'avvocato dei genitori;
2. i principi ai quali il curatore e/o avvocato del minore debba ispirarsi nell'assolvimento della propria funzione e la necessità di particolare formazione, in conformità della normativa relativa al processo penale minorile (art. 15 DLgs 28 luglio 1989, n. 272), pur tenendo conto delle peculiarità dei procedimenti civili;
3. i criteri per stabilire i compensi professionali del curatore del minore e dell'eventuale consulente di parte da questi nominato

Avv. GRAZIA CESARO
Responsabile Settore Civile
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Avv. FABRIZIA BAGNATI
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

¹ nel caso di nomina di un avvocati d'ufficio di imputato minorenni la normativa attuale prevede che competa al Consiglio dell'Ordine forense la predisposizione di elenchi degli avvocati che abbiano specifica preparazione minorile (art. 11 D.P.R. n.448) specificandosi all'art. 15 del D.Lgs n. 272 " *Ai fini dell'art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988 n.448 si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento ed aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva*"